




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 14 - 2017

DDL 41

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione  
per l'esercizio finanziario 2018"

Nota di lettura

XVII Legislatura

28 dicembre 2017



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

Il documento in esame è relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018, e coerentemente con le previsioni normative statali e regionali, prevede la gestione in dodicesimi della quota per l'anno 2018 del Bilancio previsionale triennale della Regione, approvato con legge regionale 9 maggio 2017 n. 9.

Di seguito sono riportate delle brevi annotazioni su alcuni degli articoli che compongono il disegno di legge all'attenzione della commissione Bilancio, nell'ambito delle quali il Governo viene talvolta invitato a produrre i necessari chiarimenti. Ciò in quanto, occorre rilevare, la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge non è, in qualche caso, completa di tutti gli elementi previsti dalla Nota dell'Assessorato dell'Economia del 21 gennaio 2015, prot. n. 2908/B.08.01.

TESTO COMMA	NOTA
Art. 1 <i>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.</i>	
<p>Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo <u>43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</u> e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'<u>Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011</u>, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi gli stanziamenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.</p>	<p>Il presente comma riguarda l'autorizzazione al Governo all'esercizio provvisorio per il periodo 1 gennaio - 31 marzo 2018. Tale autorizzazione, in carenza di una delibera di Giunta relativa al nuovo bilancio di previsione 2018/2020, è data, coerentemente alle previsioni dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive mm. ed ii., sull'esercizio 2018, così come assestato, del bilancio di previsione 2017/2019, già legge della regione n. 9 del 9 maggio 2017.</p> <p>Perplessità desta la previsione dell'ultima parte del comma in esame quando recita <i>"ivi compresi gli stanziamenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge"</i> (Norme in materia di personale, di società partecipate, medicina penitenziaria e Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza). Pare che venga autorizzata con il medesimo provvedimento una nuova spesa e quindi la sua parzializzazione in dodicesimi. Le norme di riferimento, infatti prevedono che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato al fine della gestione in <b><u>dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio</u></b> e quindi non appare possa operarsi per nuove spese. Si segnala inoltre che sarebbe opportuno inserire il richiamo all'articolo 6 della legge regionale n. 47 del 1977 ed in particolare all'articolo 6, comma 3, nel quale è prescritto che: <i>"la limitazione di cui al comma precedente (dodicesimi) non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui."</i></p>
<p>2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei</p>	<p>La norma a fianco prevede la deroga al limite dei dodicesimi al fine di garantire l'occupazione</p>

<p>pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 e all'articolo 6, comma 8 della legge regionale 8 maggio 2017, n.8 (Missione 20 - Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 - Programma 1 (capitolo 156604) e alla Missione 9 - Programma 5 (capitolo 150514).</p>	<p>degli operai addetti alla forestazione. Gli stanziamenti definitivi degli articoli di bilancio relativi sono i seguenti (fonte SIC 27 DIC 2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capitolo 215746 50.000 migliaia di euro</li> <li>• Capitolo 156604 24.430 migliaia di euro</li> <li>• Capitolo 150514 6.900 migliaia di euro.</li> </ul>
--	---

Art. 2 <i>Disposizioni in materia di residui passivi perenti</i>	
<p>1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2007, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2017, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017.</p>	<p>La disposizione in esame è relativa alla cancellazione dei residui passivi perenti, ovvero la eliminazione delle partite contabili non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2017 e relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2007. Sarebbe utile che il Governo precisasse la ricaduta finanziaria della cancellazione di tali partite passive dal bilancio regionale.</p>
<p>2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2008, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2017, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione</p>	<p>La disposizione in esame è relativa alla cancellazione dei residui passivi perenti, ovvero la eliminazione delle partite contabili non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2017 e relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2008 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti. Sarebbe utile che il Governo precisasse la ricaduta finanziaria della cancellazione di tali partite passive dal bilancio regionale.</p>

per l'esercizio finanziario 2017.	
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendone le modalità di appalto.	
4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.	

<p>Art. 5</p> <p><i>Programmazione dei fabbisogni e razionalizzazione della spesa per il personale</i></p>	
1 In attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in merito al superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, la Regione siciliana e gli enti locali del territorio definiscono i propri fabbisogni con la programmazione triennale. La Regione siciliana e gli enti locali predispongono le programmazioni triennali 2018-2020 entro il 30 giugno 2018. Nel rispetto dei termini indicati dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 avviano e/o completano le procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione del personale precario.	Prevede, in applicazione della normativa nazionale, che le amministrazioni predispongano entro il 30 giugno 2018 il Piano triennale di fabbisogno del personale necessario per completare le procedure di stabilizzazione del personale precario nel triennio 2018/2020.
2. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge	Prevede una variazione degli stanziamenti

<p>regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:</p> <p>“9. A valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate, per gli anni 2017, 2018 e 2019, alle finalità dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente le somme di euro 2.424 migliaia di euro, 3.476 migliaia di euro e 2.950 migliaia di euro.”</p>	<p>previsti per gli anni 2017–2018–2019 relativi al personale soprannumerario dei comuni in dissesto, spostando delle somme dal 2017 al 2018, senza variare lo stanziamento complessivo del triennio.</p> <p>Ad oggi, lo stanziamento previsto per il 2018 nel capitolo 191301 (contributo di parte corrente in favore dei comuni), nel quale è confluito l'ex Fondo perequativo, è pari a €. 331.000.000,00.</p>
---	---